



**UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA”
di CATANZARO**

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
ED ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) IN FAVORE DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO – ID G00459**



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

SCHEMA DI CONTRATTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) IN FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO

TRA

L’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, con sede in Catanzaro, C.A.P. 88100, viale Europa, Germaneto di Catanzaro, C.F. 97026980793 e P.IVA 02157060795, nella persona del Prof. Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro il 2.10.1955, in qualità di Rettore pro-tempore e legale rappresentante, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse dell’Università stessa (nel seguito per brevità anche “**Committente**” o “**Università**”)

E

_____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusti poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”);

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

PREMESSO CHE

- a) l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro ha esperito una procedura aperta telematica sopra soglia per l’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio);
- b) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura aperta, telematica e sopra soglia, per l’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) in favore dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Contratto ed eseguire le relative prestazioni alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;
- c) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA”

di CATANZARO

Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ = (_____/____) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ stipulata con le modalità indicate nel disciplinare di gara;

- d) il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: _____;
- e) l'appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
- f) l'appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Bando di gara; Allegato “II” – Disciplinare; Allegato “III” - Capitolato Speciale d’appalto; Allegato “IV” – Chiarimenti inviati nel corso della procedura di gara - Allegato “VI” (*eventuale*) il contratto di avvalimento);
- g) l'appaltatore dichiara espressamente di aver attentamente esaminato il progetto posto a base di gara e di ritenerlo pienamente remunerativo, rinunciando espressamente a sollevare qualsivoglia eccezione o riserva in relazione agli aspetti progettuali;
- h) l'appaltatore espressamente prende atto e accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “**naturali e consecutivi**” ove non diversamente stabilito.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

- 1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, a titolo non esaustivo anche:
 - a) dal D.Lgs. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali nonché dal codice delle assicurazioni, D.Lgs. n. 209/2005 e dal Provvedimento IVASS 14 marzo 2017, n. 58.;
 - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- d) dal Codice di comportamento e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della stazione appaltante consultabili sul sito internet della stessa;
 - e) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
 - f) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
 - h) dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
 - i) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. del 2004 n. 42 e s.m.i. e dai relativi decreti ministeriali di attuazione
 - j) ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.A.C. e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
 - k) delle disposizioni, nazionali e comunitarie, in materia di tutela della privacy.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti prodotti dalla stazione appaltante prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall'appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dallo stesso e accettate dalla stazione appaltante.
 4. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
 5. La stazione appaltante, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto

ARTICOLO 2

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E GESTORE DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto ha ad oggetto l'esecuzione di un servizio di consulenza, assistenza e mediazione assicurativa, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 209/05, consistente nel presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare assistenza e consulenza finalizzate alla conclusione dei contratti e nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione dei contratti stipulati dall'Università, svolto nell'interesse di quest'ultima, secondo le specifiche indicate nel Capitolato tecnico, nel presente contratto e nell'Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore.
2. L'Appaltatore si impegna ad effettuare il servizio suindicato con propria organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio secondo gli impegni, le responsabilità e gli adempimenti, i termini e le condizioni definiti da tutti gli articoli del Capitolato tecnico e dall'Offerta Economica.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA”

di CATANZARO

3. Il luogo di esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto è la città di Catanzaro (CZ).
4. Sono designati quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Dott. _____.
5. È designato dall'appaltatore quale Gestore del Contratto il Dott. _____, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente contratto e sarà deputato all'espletamento dei compiti e all'assolvimento degli obblighi di cui al Capitolato Tecnico e del presente contratto.

ARTICOLO 3

DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

1. La fase principale del contratto ha durata quadriennale con decorrenza dalla data della stipula o dalla data di avvio del servizio di cui al successivo comma 2.
2. L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del Contratto nelle more della stipula dello stesso ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 /o della verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione nonché dei requisiti di qualificazione richiesti, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. a), DL 76/2000, convertito in L.120/2020, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.
3. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo dell'Università di Catanzaro

ARTICOLO 4

OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO

1. L'Università potrà avvalersi dell'opzione di rinnovo del contratto, fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi, da esercitarsi anche in maniera disgiunta per ciascun anno, secondo le modalità e i termini indicati nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto, entro il limite di € 72.925,00 (IVA esclusa).
2. L'Università si riserva la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

ARTICOLO 5

IMPORTO

1. Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere diretto a carico dell'Università, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto l'attività del broker sarà remunerata, secondo gli usi negoziali del mercato assicurativo nazionale ed internazionale, mediante le commissioni provvisorie che sono a carico delle Compagnie di assicurazione con le quali sono stipulati i contratti assicurativi dell'Università di Catanzaro, e calcolata sui relativi premi imponibili.
2. La remunerazione del broker risulta, pertanto, inglobata nel premio che spetta alla società



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- assicuratrice ai sensi delle condizioni di polizza che contemplano la c.d. “clausola broker”.
3. Il Broker oltre alle suddette commissioni provvigionali non potrà avanzare ulteriori richieste di remunerazione e/o rimborsi, comunque denominati, per l'esecuzione del Servizio.
 4. Nell'attuale contesto delle polizze di Ateneo, l'opera del broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 3,75% del premio imponibile.
 5. L'Università procederà alla liquidazione dei premi assicurativi direttamente al broker, il quale provvederà a versare il premio a ciascuna delle Compagnie di assicurazione, regolando la propria commissione provvigionale, secondo i sopra detti termini stabiliti nella clausola broker dei contratti in corso, salve eventuali modifiche che dovessero intervenire.
 6. L'Università non risponde in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie di assicurazione.
 7. Nessun compenso può essere chiesto nel caso in cui l'Università non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le gare (e i contratti relativi) non abbiano esito positivo.

ARTICOLO 6

VARIANTI AL CONTRATTO

1. L'Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall'Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest'ultimo.

ARTICOLO 7

FACOLTA' DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università si riserva la facoltà di accettare in tutto o in parte ovvero di non accettare, a suo insindacabile giudizio, le proposte di consulenza del broker.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Il broker deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e a tutte le condizioni di esecuzione definite nel Capitolato Speciale d'appalto e nell'Offerta tecnica presentata, se migliorativa.
2. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

3. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
4. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con la provvigione di cui sopra.
6. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con la provvigione di cui di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
7. L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <https://web.unicz.it/admin/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf>.
8. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
9. L'Appaltatore si impegna ad organizzare il servizio e a formare il gruppo di lavoro con le modalità e secondo le prescrizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto e secondo l'offerta tecnica presentata.

ARTICOLO 9

VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Al presente contratto si applicano i controlli previsti all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016.
2. Le operazioni di verifica di conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali verrà effettuata nelle modalità previste all'art. 102. D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 10

RESPONSABILITÀ DEL BROKER E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura è interamente a carico del broker.
2. Il broker deve svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente contratto, al capitolato



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

e all’offerta tecnica presentata in sede di gara, nell’interesse esclusivo dell’Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite, garantendo soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell’attività dell’Università.

3. Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare; è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione, di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi e/o uffici universitari competenti.
4. Il broker risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio.
5. In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza o errore professionale dell’aggiudicatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti. La responsabilità suindicata è coperta mediante polizza di Responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 110, commi 3 e 3 bis, e art. 112, comma 3, D.Lgs 209/2005 e dall’art. 11 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, e successive modifiche. La suddetta polizza deve avere i massimali di importo almeno pari a: • € 2.000.000,00 per ciascun sinistro; • € 5.000.000,00 all’anno globalmente per tutti i sinistri.
6. L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Università e pertanto, qualora l’affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 15.
7. L’Università non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il broker fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.
8. Il broker assume l’obbligo di tenere indenne l’Università da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o estero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
9. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.
10. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati, così come le eventuali esclusioni, scoperti, franchigie e/o qualsiasi altra limitazione di operatività della stessa polizza, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del broker, che ne risponderà comunque nel suo valore complessivo, non essendo esonerato dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti

ARTICOLO 11 GARANZIA DEFINITIVA



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA”

di CATANZARO

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro, mediante polizza n. ... emessa il da
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università, quale Foro competente, quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. L'ammontare residuo sarà svincolato al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 12

PENALI

- 1 Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di Catanzaro di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura.
- 2 Il Broker sarà soggetto ad una penale di € 100,00 (eurocento/00) per ogni giorno di ritardo decorrenti dalla scadenza del termine messo a disposizione dall'Amministrazione per l'adempimento, fermo restando il diritto al risarcimento dei maggiori danni, eventualmente, subiti dall'Ateneo a causa dell'inadempimento.

In particolare, determinano l'applicazione della penale di cui al precedente comma i seguenti inadempimenti:

- a) mancata trasmissione dei rapporti trimestrali della situazione dei sinistri di cui al punto 12 dell'art. 2;
- b) mancata trasmissione del rapporto annuale di cui al punto 13 dell'art. 2;
- c) mancata predisposizione dell'archivio del servizio di cui all'art. 6;
- d) mancata gestione dei sinistri già in corso alla data di affidamento del contratto;
- e) mancata risposta scritta ai quesiti o pareri di cui al punto 10 dell'art. 2;
- f) per tutte le altre inadempienze relative alla tempistica riportate nell'offerta tecnica e per tutte le altre inadempienze previste nel presente capitolato.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA”

di CATANZARO

3. L'Università potrà applicare le penali connesse al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni sopra indicate nella misura massima del 10,00% del valore del contratto.
4. L'Università per il pagamento della predetta penale ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione versata dal broker a garanzia dell'esatta osservanza di tutti gli obblighi assunti.
5. L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione del Broker dalla sezione “B” del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.lgs. 209/2005 a seguito del manifestarsi di una delle ipotesi previste all'art. 113 del citato decreto.
6. L'Università si riserva la facoltà, insindacabile, previa regolare diffida, di revocare l'incarico in caso di inadempienza reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato e da tutti gli atti di gara.

ARTICOLO 13

DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Università un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Università medesima. L'Università si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Università quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

ARTICOLO 14

CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
3. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
4. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 15



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA”

di CATANZARO

VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

1. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 16

TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 17

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Anna Daniela Severelli.

ARTICOLO 18

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Direttore dell'esecuzione è la dott.ssa _____.

ARTICOLO 19

REFERENTE DEL SERVIZIO

1. Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore individua nel/la Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Capitolato tecnico, il Referente del servizio, responsabile dell'appalto, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore, il quale è referente nei confronti dell'Università.
2. I dati di contatto del Responsabile dell'appalto sono:
 - Numero telefonico
 - Indirizzo e-mail

ARTICOLO 20



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto, nonché eventuali altri costi per copie o adempimenti connessi, sono interamente a carico dell'appaltatore.
2. Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo a carico dell'appaltatore e al versamento all'erario provvede l'Università di Catanzaro in modalità virtuale ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 642/1972 e dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13 dicembre 2018

ARTICOLO 21

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - d) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
 - f) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - j) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRAECIA” di CATANZARO

delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
9. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA”

di CATANZARO

10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 22 RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di
 - a) giusta causa
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. La Committente, ai sensi dell'art. 109 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA”

di CATANZARO

6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 23

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. Gli obblighi di cui al precedente comma si estendono tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 24

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Appaltatore è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

ARTICOLO 25

CODICE DI COMPORTAMENTO – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Nel caso in cui la Committente abbia predisposto un Codice di comportamento, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012, consultabili sul sito internet della stessa, l'impresa dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna: ad operare nel rispetto del Codice di comportamento e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ove adottati dalla Committente..
3. In caso di inadempimento da parte dell'impresa agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 26

INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 27

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
2. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione, tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017
2. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che alcune di esse sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

ARTICOLO 28

FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA”

di CATANZARO

interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

ARTICOLO 29

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara, al paragrafo 25, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
5. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'Appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità iniziali per cui i dati sono stati raccolti e, in caso di eventuali finalità ulteriori, ad effettuare la ponderazione tra le



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

finalità iniziali e quelle successive.

6. L'Appaltatore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
7. Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
8. L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.
5. L'Appaltatore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed i valori economici espressi in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione dell'Ministero dell'Economia e delle Finanze o delle altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
6. L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

La Committente
Il Legale rappresentante

Il Fornitore/Impresa
Il Legale rappresentante